

Avvio differito delle attività progettuali

Con riferimento al Decreto Direttoriale n. 1735 del 13.07.2017 recante “Avviso per la presentazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree di specializzazione individuate dal PNR 2015-2020”, si comunica che, al fine di prevenire criticità legate al mancato rispetto delle condizioni di cui all’art. 5, comma 7 ovvero alla ricorrenza della fattispecie enunciata all’art. 15, comma 2, dell’Avviso medesimo, è facoltà del Soggetto Capofila avanzare istanza di avvio differito delle attività progettuali. Il differimento delle attività non potrà andare oltre la data di sottoscrizione dell’Atto d’obbligo.

Per i progetti per i quali sia già stato sottoscritto l’Atto d’obbligo, l’istanza in parola, redatta secondo il modello “Format_Istanza avvio differito attività progettuali_Avviso n. 1735” e debitamente firmata dal rappresentante legale del Soggetto Capofila, potrà essere trasmessa mediante l’utilizzo dell’apposita funzione raggiungibile dal sito <http://www.ponricerca.gov.it/siri/>, selezionando il link relativo all’Avviso in oggetto.

In riferimento ai progetti per i quali non sia stato ancora sottoscritto l’Atto d’obbligo, l’istanza potrà essere trasmessa secondo le modalità di cui sopra solo successivamente alla sottoscrizione dell’atto medesimo.

L’istanza in questione, che non rileva ai fini del semestre di proroga concedibile, potrà essere accolta se corredata dalla contestuale presentazione, da parte di tutti i soggetti beneficiari che non hanno superato i requisiti economico-finanziari, di un’appendice alla relativa polizza, che recepisca i nuovi termini così come indicati nell’istanza in parola. L’appendice dovrà coprire il periodo che intercorre tra la scadenza della polizza originariamente resa allo scrivente Ministero e il nuovo termine di chiusura delle attività progettuali. In luogo dell’appendice potrà essere prodotta dichiarazione di impegno, redatta secondo il modello “Format_DSAN Integrazione polizza ex ante” e debitamente firmata dal legale rappresentante del singolo soggetto beneficiario, all’adeguamento, in coerenza, della citata polizza.

Si rappresenta che, in quest’ultima ipotesi, l’autorizzazione allo slittamento temporale concessa dall’Ufficio, è risolutivamente condizionata all’integrazione della polizza originaria da effettuarsi - mediante presentazione di apposita appendice a copertura dei nuovi termini di durata progettuali- a pena di decadenza entro e non oltre il termine di scadenza della stessa. In difetto, la data di avvio delle attività progettuali resterà, a tutti gli effetti, quella indicata in fase di presentazione della domanda, con esclusione di qualsivoglia differimento e/o modifica della stessa.

L’istanza non sarà autorizzata ove la stessa contrasti con le scadenze di rendicontazione del ciclo di Programmazione 2014-2020.